

RIVISTA
BIMESTRALE
DI FORMAZIONE
E AGGIORNAMENTO

- NORMATIVO
- CONTRATTUALE
- GESTIONALE

PER L'ASSOCIAZIONE
GESTORI ISTITUTI
DIPENDENTI
DALL'AUTORITÀ
ECCLESIASTICA

PER GLI ENTI
NON PROFIT

AGIDAE



FONDER è il Fondo Nazionale Interprofessionale Bilaterale per la formazione continua, che promuove e finanzia la formazione dei lavoratori degli Enti Religiosi, imprese e organizzazioni di qualsiasi settore.



Orientati alla crescita.

L'ADESIONE AL FONDO È COMPLETAMENTE GRATUITA

NON COMPORTA ONERI PER IL DATORE DI LAVORO

NON COMPORTA ONERI PER I LAVORATORI

**L'OPPORTUNITÀ
PER FORMARE
I DIPENDENTI
A COSTO ZERO**

- Istituti religiosi
- Scuole
- Ospedali
- Associazioni
- Enti di formazione
- Società di consulenza
- Imprese editoriali
- Industrie
- Altre organizzazioni

SOGGETTI COSTITUENTI:

PER INFORMAZIONI:

www.fonder.it - segreteria@fonder.it
tel. 06 85457401 - fax 06 85457411





ASSOCIAZIONE GESTORI ISTITUTI DIPENDENTI
DALL'AUTORITÀ ECCLESIASTICA

PRESIDENZA NAZIONALE

P. Francesco Ciccimarra

Presidente

Sr. Teresita Moiraghi

Vice Presidente

Sr. Daniela Gallo

Vice Presidente

Sr. Emanuela Brambilla

Segretaria

Sr. Maria Annunciata Vai

Tesoriere

anno IV - N.5

Settembre | Ottobre 2013

00198 Roma - Via V. Bellini 10
Tel. 06 85457101 - Fax 06 85457111
agidae@agidae.it - www.agidae.it

AGIDAE

**Rivista bimestrale
di formazione
e aggiornamento**

- **Normativo**
- **Contrattuale**
- **Gestionale**

Per l'Associazione
Gestori Istituti
Dipendenti dall'Autorità
Ecclesiastica

per gli enti Non Profit

Direttore responsabile

P. Francesco Ciccimarra

Direzione

P. Francesco Ciccimarra

Redazione

Emanuela Brambilla

Giorgio Capoccia

Ettore Ferraro

Daniela Gallo

Nicola Galotta

Francesco Macrì

Armando Montemarano

Emanuele Montemarano

Paolo Saraceno

Mimma Scalera

Maria Annunciata Vai

*Registrazione Tribunale di
Roma n. 328 del 5-08-2010.*

Poste Italiane S.p.A.

Spedizione in

Abbonamento Postale

70 % - C/RM/DCB

*Grafica e stampa
SER Graph Srl*

*Via Guido Reni, 54 - Roma
tel. 06 36 00 42 41
www.sergraph.it*

PRESENTAZIONE

L'AGIDAE è l'Associazione dei Gestori degli Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica, fondata nel 1960, che svolgono attività apostoliche rilevanti anche per l'ordinamento dello Stato (scuole, pensionati, case di riposo e di assistenza, parrocchie, ecc.) e che, per il loro funzionamento, si servono di personale dipendente.

All'AGIDAE aderiscono anche istituzioni ed enti laici che scelgono di adottare il CCNL.

L'AGIDAE:

- ⇒ stipula il CCNL con i Sindacati Nazionali del settore Scuola:
 - FLC CGIL,
 - CISL SCUOLA,
 - UIL SCUOLA,
 - SNALS CONFESAL,
 - SINASCA;
- ⇒ stipula il CCNL con i Sindacati Nazionali del settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo:
 - F.P. CGIL,
 - FISASCAT CISL,
 - UILTuCS UIL;
- ⇒ assiste gli associati nell'applicazione delle norme contrattuali, nei rapporti sindacali e nelle problematiche amministrative e gestionali.

ISCRIZIONI

E' sufficiente compilare e inviare il modulo pubblicato nel sito www.agidae.it con l'indicazione dell'attività svolta dall'Istituto o Ente ecclesiastico (scuola o socio-assistenziale).

In caso di cooperative, società, associazioni, ecc., allegare copia dello statuto.

L'AGIDAE comunica l'accettazione formale e indica le modalità per effettuare il versamento della quota associativa fissata per ciascun anno solare.

QUOTE ASSOCIATIVE

QUOTE ASSOCIATIVE 2013

Istituti	€ 380,00
Economi/Superiori	€ 200,00
Consulenti	€ 550,00

VARIAZIONI E DISDETTE

Qualsiasi variazione di indirizzo, telefono o gestione deve essere comunicata per iscritto all'AGIDAE, come pure la cessazione di attività o la disdetta di iscrizione.

EDITORIALE



- 4** Editoriale
Papa Francesco e la scuola

ARTICOLI



- 7** L'imposta municipale unica – IMU – per le attività gestite dagli Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti e dagli Enti non profit. Le recenti Risoluzioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Fiscale

Avv. Edoardo Boitani

- 16** Aggiornamenti in tema di sicurezza alimentare
Dott.ssa Chiara Volpi

- 25** Le mappe concettuali come strumento per apprendere ed insegnare.

Testimonianza di un'esperienza didattica.

Dott.ssa Federica Ritorto

VITA ASSOCIATIVA



- 15** AGIDAE e territorio.
Incontri e assistenza associati.

OSSERVATORIO



- 20** Contratti di solidarietà espansivi
Interpello Ministero Lavoro e Politiche Sociali n. 28/2013

- 22** Licenziamento disciplinare e diritto all'ASPI
Interpello Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 29/2013

SENTENZE UTILI



- 27** La responsabilità della scuola in materia di vigilanza sugli alunni
Sentenza Corte di Cassazione, 4/10/2013, n. 22752

- 32** Consulenza AGIDAE



Papa Francesco e la scuola

Cari ragazzi, se adesso vi facessi la domanda: perché andate a scuola, che cosa mi rispondereste?¹ Probabilmente ci sarebbero molte risposte secondo la sensibilità di ciascuno. Ma penso che si potrebbe riassumere il tutto dicendo che la scuola è uno degli ambienti educativi in cui si cresce per imparare a vivere, per diventare uomini e donne adulti e maturi, capaci di camminare, di percorrere la strada della vita. Come vi aiuta a crescere la scuola? Vi aiuta non solo nello sviluppare la vostra intelligenza, ma per una formazione integrale di tutte le componenti della vostra personalità.

Seguendo ciò che ci insegna Sant'Ignazio, nella scuola l'elemento principale è imparare ad essere magnanimi. La magnanimità: questa virtù del grande e del piccolo (Non coerceri maximo contineri minimo, divinum est), che ci fa guardare sempre l'orizzonte. Che cosa vuol dire essere magnanimi? Vuol dire avere il cuore grande, avere grandezza d'animo, vuol dire avere grandi ideali, il desiderio di compiere grandi cose per rispondere a

¹ Discorso di Papa Francesco agli studenti delle scuole gestite dai Gesuiti in Italia e Albania (Città del Vaticano, Aula Paolo VI, 7 giugno 2013).

ciò che Dio ci chiede, e proprio per questo compiere bene le cose di ogni giorno, tutte le azioni quotidiane, gli impegni, gli incontri con le persone; fare le cose piccole di ogni giorno con un cuore grande aperto a Dio e agli altri. E' importante allora curare la formazione umana finalizzata alla magnanimità.

La scuola non allarga solo la vostra dimensione intellettuale, ma anche umana. E penso che in modo particolare le scuole dei Gesuiti sono attente a sviluppare le virtù umane: la lealtà, il rispetto, la fedeltà, l'impegno.

*Vorrei fermarmi su due valori fondamentali: **la libertà e il servizio.***

Anzitutto: siate persone libere! Che cosa voglio dire? Forse si pensa che libertà sia fare tutto ciò che si vuole; oppure avventurarsi in esperienze-limite per



provare l'ebbrezza e vincere la noia. Questa non è libertà. Libertà vuol dire saper riflettere su quello che facciamo, saper valutare ciò che è bene e ciò che è male, quelli che sono i comportamenti che fanno crescere,

vuol dire scegliere sempre il bene. Noi siamo liberi per il bene. E in questo non abbiate paura di andare controcorrente, anche se non è facile! Essere liberi per scegliere sempre il bene è impegnativo, ma vi renderà persone che hanno la spina dorsale, che sanno affrontare la vita, persone con coraggio e pazienza (parresia e ypomoné).

***La seconda parola è servizio.** Nelle vostre scuole voi partecipate a varie attività che vi abituanano a non chiudervi in voi stessi o nel vostro piccolo mondo, ma ad aprirvi agli altri, specialmente ai più poveri e bisognosi, a lavorare per migliorare il mondo in cui viviamo. Siate uomini e donne con gli altri e per gli altri, dei veri campioni nel servizio agli altri.*

Per essere magnanimi con libertà interiore e spirito di servizio è necessaria la formazione spirituale. Cari ragazzi, cari giovani, amate sempre di più Gesù Cristo! La nostra vita è una risposta alla sua chiamata e voi sarete felici e costruirete bene la vostra vita se saprete rispondere a questa chiamata.

Sentite la presenza del Signore nella vostra vita. Egli è vicino a ognuno di voi come compagno, come amico, che vi sa aiutare e comprendere, che vi incoraggia nei momenti difficili e mai vi abbandona. Nella preghiera, nel dialogo con Lui, nella lettura della Bibbia, scoprirete che Lui vi è veramente vicino. E imparate anche a leggere i segni di Dio nella vostra vita. Egli ci parla sempre, anche attraverso i fatti del nostro tempo e della nostra esistenza di ogni giorno; sta a noi ascoltarlo.

*Una parola specifica vorrei rivolgerla anche agli educatori: **non scoraggiatevi di fronte alle difficoltà che la sfida educativa presenta!** Educare non è un mestiere, ma un atteggiamento, un modo di essere; per educare bisogna uscire da se stessi e stare in mezzo ai giovani, accompagnarli nelle tappe della loro crescita mettendosi al loro fianco. Donate loro speranza, ottimismo per il loro cammino nel mondo. Insegnate a vedere la bellezza e la bontà della creazione e dell'uomo, che conserva sempre l'impronta del Creatore. Ma soprattutto siate testimoni con la vostra vita di quello che comunicate. Un educatore trasmette conoscenze, valori con le sue parole, ma sarà incisivo sui ragazzi se accompagnerà le parole con la sua testimonianza, con la sua coerenza di vita. Senza coerenza non è possibile educare! Tutti siete educatori, non ci sono deleghe in questo campo. La collaborazione allora in spirito di unità e di comunità tra le diverse componenti educative è essenziale e va favorita e alimentata. Il collegio può e deve fare da catalizzatore, esser luogo di incontro e di convergenza dell'intera comunità educante con l'unico obiettivo di formare, aiutare a crescere come persone mature, semplici, competenti ed oneste, che sappiano amare con fedeltà, che sappiano vivere la vita come risposta alla vocazione di Dio, e la futura professione come servizio alla società. /...../. Le scuole sono uno strumento prezioso per dare un apporto al cammino della Chiesa e dell'intera società. Il campo educativo, poi, non si limita alla scuola convenzionale. Incoraggiatevi a cercare nuove forme di educazione non convenzionali secondo "le necessità dei luoghi, dei tempi e delle persone".*



Avv. Edoardo Boitani



L'imposta municipale unica – IMU – per le attività gestite dagli Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti e dagli Enti non profit. Le recenti Risoluzioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Fiscale

1. Cenni sull'Imposta Municipale Propria anticipata – IMU

Come è noto, l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 – c.d. decreto Salva Italia – convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 2014, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”. Conseguentemente, l'applicazione a regime dell'IMU è fissata al 2015.

L'IMU sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (ICI), ma non anche, neppure parzialmente, l'imposta sul reddito delle società (IRES), per cui – salvi i casi di esenzione di cui si dirà in prosieguo – può interessare anche gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che, come è noto, sono **enti non commerciali**, non aventi, cioè, per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

L'IMU è un'imposta patrimoniale, dovuta per anni solari, applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale – rientra, quindi, nella finanza locale – e ha per presupposto il possesso di immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili), a qualsiasi uso destinati. Soggetti passivi dell'imposta sono – per quanto di maggiore interesse – il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

La legge stabilisce, tra l'altro, i criteri per determinare il valore degli immobili, che è la base imponibile dell'IMU, i casi in cui questa è ridotta, l'aliquota di base dell'imposta e le modificazioni possibili. L'IMU non è deducibile dalla base imponibile dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive).

2. Esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992 – Immobili concessi in comodato - Regolamento di cui al D.M. 19 novembre 2012, n. 200, del Ministro dell'economia e delle finanze

2.1 - Il comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011 – richiamato dal comma 1 del precitato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 – dispone che si applica all'IMU l'esenzione prevista – per quanto di maggiore interesse – dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, istitutivo dell'ICI. Tale ultima norma è stata modificata dal comma 1 dell'art. 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, in base alla quale sono esenti **gli immobili**

utilizzati dagli enti non commerciali, e quindi anche dagli enti ecclesiastici, *“destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222”*.

Come è noto, il citato articolo 16 dispone alla lettera a) che sono *“attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana”*.

È da evidenziare che il comma 4 del medesimo articolo 91-bis ha abrogato il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, il quale prevedeva che l'esenzione in parola si intendeva applicabile alle attività indicate nella lettera i) che non avessero esclusivamente natura commerciale (in proposito era stata emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze la circolare n. 2/DF del 26 gennaio 2009).

2.2 - Si è sopra precisato che, ai fini dell'esenzione, l'immobile deve essere utilizzato dall'ente non commerciale per lo svolgimento di una o più delle attività agevolate. Orbene, in proposito, **si richiama l'attenzione** sulla circostanza che il Ministero dell'economia e delle finanze, **con la risoluzione n. 4/DF del 4 marzo 2013**, ha riconosciuto che **nell'ipotesi “in cui l'immobile posseduto da un Ente non commerciale venga concesso in comodato a un altro Ente non commerciale per lo svolgimento di una delle attività meritevoli di cui al comma 1, lett. i), dell'art. 7 del D.Lgs n. 504 del 1992, possa trovare applicazione l'esenzione in oggetto**.

Ovviamente rientra in tale ipotesi anche quella più particolare in cui l'immobile è concesso in comodato ad un altro Ente non commerciale appartenente alla stessa struttura dell'Ente concedente, per lo svolgimento di un'attività meritevole ai sensi del citato art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs n. 504 del 1992. Quindi, nelle predette ipotesi, non è richiesto che l'Ente non commerciale possessore del bene sia il medesimo che lo utilizza. Ciò è di notevole importanza in quanto, come è noto, ai sensi della normativa concordataria – avente valenza internazionale – possono conseguire la personalità giuridica agli effetti civili, purché dotati dei requisiti richiesti dalla normativa stessa, anche:

- gli istituti religiosi e le società di vita apostolica;
- le loro province italiane;
- le loro case, comprese quelle generalizie e procure.

Pertanto, nell'ambito di un istituto religioso o società di vita apostolica, possono sussistere diverse articolazioni dotate di personalità giuridica agli effetti civili ed è frequente il caso in cui, ad esempio, una provincia religiosa civilmente riconosciuta sia proprietaria di unità immobiliari che concede in comodato a case religiose, dotate anch'esse di personalità giuridica civile, facenti parte del medesimo istituto religioso o società di vita apostolica. Essendo Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono per loro natura Enti non commerciali. L'ente comodatario svolge nell'immobile concessogli in comodato (**e, quindi, gratuitamente**) attività previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, tra le

quali sono comprese, come si è detto, quelle di cui all'articolo 16, lettera a, della legge n. 222 del 1985, di derivazione pattizia.

Considerato che il legislatore, con la succitata esenzione, ha inteso agevolare, perché considerato meritorio, lo svolgimento da parte di Enti non commerciali delle attività ivi previste, sarebbe stato assurdo che l'Ente non commerciale proprietario di unità immobiliare dovesse essere assoggettato all'IMU anche se la stessa era stata concessa in comodato ad altro Ente non commerciale per lo svolgimento di attività contemplate dalla predetta lettera i) dell'articolo 7.

Mi permetto di richiamare nuovamente l'attenzione sul fatto che il comodato è essenzialmente gratuito (articolo 1803 cod. civ.) e che, quindi, non ci si può avvalere della predetta risoluzione se l'immobile è concesso in godimento a titolo oneroso ad altro Ente non commerciale sia pure per lo svolgimento delle suindicate attività meritorie.

2.3 - Per quanto concerne l'applicazione all'IMU dell'esenzione di cui all'articolo 7, lettera i), del D.Lgs n. 504 del 1992, è importante richiamare l'attenzione su quanto disposto dai commi 2 e 3 del richiamato articolo 91-bis del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 27 del 2012.

Il comma 2 stabilisce che *“qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica **solo** alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013”*. **Nel caso in cui non** sia possibile procedere al frazionamento di cui al predetto comma 2, il successivo comma 3, integrato dal comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, prevede che, **a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione** all'utilizzazione non commerciale dell'immobile, quale risulta da apposita dichiarazione e che, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze *“sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali.”*

2.4 - Alla predetta previsione normativa è stata data attuazione con il decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 200 – di seguito “Regolamento ministeriale” – al quale è stata attribuita efficacia di norma di rango primario attraverso il richiamo effettuato allo stesso dall'articolo 9, comma 6-ter, del citato decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, il quale stabilisce che *“le disposizioni di attuazione del comma 3 dell'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,*

n. 27, come modificato dal comma 6 del presente articolo sono quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200."

2.4.1 - I requisiti necessari perché un'attività istituzionale possa considerarsi svolta con modalità non commerciali e, quindi, beneficiare dell'esenzione dall'IMU, sono stati indicati dal "Regolamento ministeriale" come segue (art. 3, comma 1):

- **requisiti generali**, che, in quanto tali, sono comuni a tutte le diverse attività istituzionali; l'atto costitutivo o lo statuto dell'ente commerciale (**degli Enti ecclesiastici dirò in prosieguo**) devono prevedere:

"a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificatamente previste dalla normativa vigente;" (da intendersi queste ultime quelle espressamente previste dalla lett. i), comma 1, dell'art. 7 del D.Lgs n. 504/1992; cfr. risoluzione n. 3/DF del 4/3/2013);

"b) l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale;

c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro Ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge." (Come precisato nella risoluzione n. 3/DF del 4/3/2013, la locuzione non può che rivolgersi a un'attività affine o omogenea o di sostegno all'attività istituzionale svolta dall'ente in scioglimento).

Prima di parlare degli ulteriori requisiti (c.d. requisiti di settore), pure indicati nel "Regolamento ministeriale", è da rilevare che l'articolo 7 di detto Regolamento aveva disposto che gli Enti non commerciali, **entro il 31 dicembre 2012**, predisponessero o adeguassero il proprio statuto, prevedendovi l'inserimento dei requisiti generali sopra riportati. In proposito, sono sorte due questioni:

a) una di carattere generale concernente la natura del termine del 31 dicembre 2012, risolta con la risoluzione n. 3/DF del 4 marzo 2013 emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze che ha riconosciuto che il predetto termine non deve considerarsi perentorio ma ordinatorio, cosicché è possibile provvedere all'adeguamento anche dopo la sua scadenza;

b) l'altra relativa all'applicabilità agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti del predetto articolo 7 del "Regolamento ministeriale". Il Ministero dell'economia e delle finanze ha preso atto che, ai sensi della normativa concordataria, non può richiedersi agli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti né la predisposizione né l'adeguamento dello statuto non essendo ad essi applicabili le norme dettate dal codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private; ha, però, ritenuto – con la risoluzione n. 1/DF del 3 dicembre 2012, richiamata nella n. 3/DF del 4 marzo 2013 – che detti Enti debbano, comunque, conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 3 del "Regolamento

ministeriale”, con scrittura privata registrata, e cioè con la stessa forma prevista nella circolare 26 giugno 1998, n. 168/E al punto 1.11, in materia di ONLUS.

Tralasciando volutamente ogni considerazione in merito alla gerarchia delle fonti, mi permetto di suggerire, all'Ente che ancora non vi ha provveduto, di predisporre e registrare il documento richiesto, facendo ovviamente salva l'osservanza della normativa concordataria tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede e quella di derivazione pattizia, e rilevando che:

- con legge 20 maggio 1985, n. 206, il Presidente della Repubblica Italiana è stato autorizzato a ratificare il Protocollo firmato a Roma il 15 novembre 1984 che approva le norme previste dall'articolo 7, n. 6, dell'Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede: il detto Protocollo, atto internazionale, è entrato in vigore il 3 giugno 1985, data dello scambio degli strumenti di ratifica;
- l'articolo 20 delle precitate norme previste dall'articolo 7, n. 6, dispone che, per gli effetti civili, in caso di soppressione degli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti o di loro estinzione per altre cause, l'autorità ecclesiastica competente trasmette il provvedimento al Ministro dell'Interno che, con proprio decreto, ne dispone l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche e provvede alla devoluzione dei beni dell'Ente soppresso o estinto secondo quanto prevede il provvedimento ecclesiastico; per cui, quanto riportato alla lettera c) dell'articolo 3 del “Regolamento ministeriale”: *“l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro Ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge”* non può che essere, ripetesi, nell'ovvio rispetto della normativa concordataria e di derivazione pattizia, aventi valenza internazionale.

Sommessamente ritengo, poi, che la redigenda scrittura privata debba riferirsi allo svolgimento di attività diverse da quelle di religione o di culto perché, relativamente a queste ultime, l'autorità civile non ha alcun potere di ingerenza.

Ovviamente, l'adozione del regolamento da parte dell'Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto non significa avere diritto all'esenzione, in quanto l'articolo 4, primo comma, del “Regolamento ministeriale” dispone: *“Fatti salvi i requisiti enunciati all'articolo 3 (sono i requisiti generali; ndr), le attività istituzionali di seguito indicate si intendono svolte con modalità non commerciali solo ove, in relazione alla loro natura, presentino gli ulteriori requisiti di cui ai commi seguenti.”*

Trattasi dei c.d. requisiti di settore, sulle cui caratteristiche la Commissione europea si è espressa favorevolmente, ritenendo che le attività di cui appresso, *“se svolte da Enti non commerciali nel pieno rispetto dei criteri generali soggettivi ed oggettivi di cui agli articoli 1, 3 e 4 del regolamento”* ministeriale, non hanno natura economica. Pertanto – precisa la Commissione –, gli Enti non commerciali in questione, quando svolgono attività indicate nell'articolo 4 del “Regolamento ministeriale” *“rispettando integralmente le condizioni previste dalla legislazione italiana non agiscono come imprese ai sensi del diritto dell'Unione”* e, quindi, l'esenzione dall'IMU, così come prevista, non costituisce un aiuto di Stato, ai sensi

dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (cfr. la decisione 19 dicembre 2012).

Purtroppo, quanto affermato dalla Commissione non è sufficiente a tranquillizzare gli Enti interessati all'esenzione, in quanto non è stata ancora emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze la circolare interpretativa dei requisiti di settore indicati nel "Regolamento ministeriale".

Basti considerare – mi limito ad indicare soltanto alcune delle attività contemplate nell'articolo 4 del "Regolamento ministeriale" – che:

a) per quanto riguarda lo svolgimento di **attività didattiche**, è previsto che si ritiene effettuato con modalità non commerciali non soltanto se l'attività è paritaria rispetto a quella statale, se la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni, se sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio, **ma anche – e questo è il punto che desta preoccupazione – se "l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso."**

In proposito, per la verità, vi è da tempo un dialogo costruttivo con il Dipartimento Fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze, che lascia intravedere una soddisfacente soluzione del problema.

Si fa anzitutto riferimento alla *"Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale. Testo rilevante ai fini del SEE"* (Gazzetta Ufficiale n. C 008 dell'11/01/2012, pag. 0004-0014 [2012/C 8/02]). Secondo la Commissione europea, *"la giurisprudenza dell'Unione ha stabilito che l'istruzione pubblica organizzata nell'ambito del sistema scolastico nazionale finanziato e controllato dallo Stato può essere considerata un'attività non economica"* (punto 2.1.5. Istruzione, 26).

L'attività di istruzione scolastica che viene erogata in Italia dalle scuole paritarie è *"istruzione pubblica"* e, nello stesso tempo, è istruzione *"controllata"* dallo Stato, in quanto l'istruzione paritaria si svolge nell'ambito del regime giuridico sottoposto a controllo e vigilanza degli organi statali competenti in materia di istituzione.

Nella stessa Comunicazione, al punto 27, la Commissione europea, richiamando la giurisprudenza dell'Unione, ha, inoltre, affermato che *"il carattere non economico dell'istruzione pubblica, in linea di massima, non è pregiudicato dal fatto che talora gli alunni o i genitori siano tenuti a pagare tasse di iscrizione o scolastiche per contribuire ai costi di gestione del sistema. Tali contributi finanziari spesso coprono soltanto una frazione del costo effettivo del servizio e non possono quindi essere considerati una retribuzione del servizio prestato. Essi non alterano pertanto il carattere non economico di un servizio d'istruzione generalmente finanziato dalle casse pubbliche. Questi principi possono riguardare i servizi pubblici d'istruzione quali la formazione professionale, la scuola elementare e gli asili nido privati e*

pubblici, l'attività di insegnamento esercitata in via accessoria nelle università, nonché l'offerta di istruzione universitaria."

Potrebbe ritenersi, quindi, che il costo effettivo del servizio, cui commisurare la frazione da cui dipende lo svolgimento dell'attività istituzionale didattica con modalità non commerciali, sia calcolato considerando il costo standard che viene di norma sostenuto dallo Stato – complessivamente inteso – per l'erogazione di un equivalente servizio di istruzione nell'ambito della scuola statale.

Per cui, è auspicabile che si riconosca che l'attività della scuola paritaria viene svolta con modalità non commerciali nel caso in cui l'ammontare medio dei corrispettivi richiesti agli studenti o alle loro famiglie si collochi al di sotto del corrispondente costo standard individuato dal MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), considerati i finanziamenti ricevuti dallo Stato.

b) **Lo svolgimento di attività ricettive** si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le stesse sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

c) Per quanto riguarda **lo svolgimento di attività assistenziali e sanitarie**, il "Regolamento ministeriale" stabilisce che queste sono svolte con modalità non commerciali se risulta soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: 1) le attività sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli Enti locali e sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale; se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

3. I criteri per la determinazione del rapporto proporzionale (art. 5 del "Regolamento ministeriale") – **Dichiarazione** (articolo 6 del medesimo Regolamento)

Premetto che la decorrenza dal 1° gennaio 2013 è stabilita dal comma 3 dell'articolo 91-bis del decreto-legge n. 1 del 2012 esclusivamente con riferimento al rapporto proporzionale. Detto rapporto proporzionale è determinato con riferimento allo spazio, al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità non commerciali o commerciali, e al tempo, secondo quanto appresso indicato:

- a) per le unità immobiliari destinate ad una **utilizzazione mista**, la proporzione è prioritariamente stabilita in base alla superficie destinata allo svolgimento delle attività diverse da quelle previste nell'articolo 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs n.

504 del 1992, e delle attività di cui alla predetta lettera i), rapportata alla superficie totale dell'immobile;

- b) per le unità immobiliari che sono indistintamente oggetto di utilizzazione mista, la proporzione è determinata in base al numero dei soggetti nei confronti dei quali le attività sono svolte con modalità commerciali, rapportato al numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali è svolta l'attività;
- c) nel caso in cui l'utilizzazione mista, anche nelle ipotesi indicate alle lettere a) – b), è effettuata limitatamente a specifici periodi dell'anno, la proporzione è determinata in base ai giorni durante i quali l'immobile è utilizzato per lo svolgimento delle attività diverse da quelle previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs n. 504 del 1992, ovvero delle attività di cui alla citata lettera i) svolte con modalità commerciali.

Le percentuali come sopra determinate, indicate per ciascun immobile nella dichiarazione di cui appresso, si applicano alla rendita catastale dell'immobile in modo da ottenere la base imponibile sulla quale applicare l'IMU dovuta.

3.1 - Dichiarazione

È stabilito che gli Enti non commerciali, e quindi anche gli Enti ecclesiastici, presentino la dichiarazione indicando distintamente gli immobili per i quali è dovuta l'IMU, compresi quelli per i quali l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciali degli stessi e quelli totalmente esenti. La dichiarazione non è presentata negli anni in cui non vi sono variazioni.

Il modello per la dichiarazione degli Enti non commerciali non è stato ancora approvato.

Tenuto conto della modificazione apportata dall'articolo 10, comma 4, lettera a), del decreto-legge 8 aprile **2013**, n. 35 – in fase di conversione – all'articolo 13, comma 12-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 241 del 2011, la dichiarazione deve essere presentata **entro il 30 giugno dell'anno successivo in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta**. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'IMU e delle relative istituzioni.

È precisato che restano ferme, in quanto compatibili, le dichiarazioni presentate ai fini dell'ICI.

Concludo non con l'inno alla gioia musicato da Beethoven ma con l'invito alla speranza, considerato che alla notte segue sempre il giorno.

3

Vita associativa



***AGIDAE e territorio.
Incontri e assistenza associati***



02/09/2013 - Milano - Accordo CIG in deroga Ist. Suore Angeliche.
09/09/2013 - Roma - Mancato accordo per cessione ramo d'azienda Ist. Mater Dei - Napoli.
12/09/2013 - Catania - Incontro presso Ist. San Giuseppe.
13/09/2013 - Antonliva di Arizzano (VB) Accordi individuali in sede sindacale Istituto Suore di Maria Consolatrice.
16/09/2013 - Roma - Accordo nazionale detassazione Istituti Socio-Assistenziali.
17/09/2013 - Pescara - CdS Ist. Ravasco.
20/09/2013 - Torino - Accordo sindacale Istituto Madre Cabrini.
23/09/2013 - Torino - Accordo detassazione Istituti Socio-Assistenziali Piemonte e Valle d'Aosta.
24/09/2013 - Venezia - Accordo detassazione Istituti Socio-Assistenziali Veneto.
25/09/2013 - Torino - Accordo CIG in deroga Collegio De Filippi - Arona.
30/09/2013 - Trento - Accordo detassazione Istituti Socio-Assistenziali Provincia di Trento e Bolzano.
01/10/2013 - Chieti - Accordo detassazione Istituti Socio-Assistenziali Abruzzo.
02/10/2013 - Napoli - Conciliazioni individuali Ist. Montecalvario.
03/10/2013 - Bari - Accordo detassazione Istituti Socio-Assistenziali Puglia.
09/10/2013 - Roma - Il Presidente partecipa al tavolo tecnico del Gruppo di lavoro per la parità scolastica presso il MIUR.

Dott.ssa Chiara Volpi



Aggiornamenti in tema di sicurezza alimentare

In tema di sicurezza alimentare sono definiti con l'acronimo **MOCA** tutti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti in qualsiasi fase della loro produzione, trasformazione e commercializzazione, quindi tutti i materiali di confezionamento ma anche piatti, pentole, stoviglie, bacinelle, le superfici di tavoli, attrezzature e ogni altro strumento che venga a contatto con gli alimenti.

Il **Reg. (CE) 1935/2004** (noto come Regolamento quadro) prevede che i materiali e gli oggetti debbano essere sicuri e realizzati conformemente alle buone pratiche di fabbricazione al fine di evitare qualsiasi potenziale trasferimento di sostanze dai materiali stessi agli alimenti in quantità tale da:

- costituire un pericolo per la salute umana;
- comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari;
- provocare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.

I MOCA rappresentano una quota sempre più cospicua sul totale dei respingimenti alle frontiere e delle segnalazioni diffuse dal sistema di allerta rapido (Rasff) e per questo, nell'ottica della difesa del consumatore, le autorità preposte sono, pertanto, interessate ad intensificare i controlli in tutta la filiera.

Le norme sull'idoneità dei MOCA riguardano in primo luogo i **produttori** ma anche gli **utilizzatori** (vale a dire gli operatori alimentari). Produzione e utilizzo di MOCA sono, infatti, soggetti a precisa regolamentazione per far fronte ai rischi relativi al loro utilizzo, rischi riconducibili sia a migrazione di componenti, sia a presenza irregolare di metalli, sia a contaminazioni da inchiostri.

Gli obblighi dell'utilizzatore (impresa alimentare)

L'utilizzatore è l'impresa alimentare – di qualsiasi tipo – che utilizza MOCA nell'ambito della propria attività, tenendo presente che, dal punto di vista della normativa vigente, il termine “azienda alimentare” identifica, oltre all'azienda di produzione alimenti, anche tutte le attività di distribuzione di alimenti e bevande (dall'ipermercato al piccolo negozio) e di somministrazione (ristoranti, bar e mense).

In pratica, cosa dovranno fare le imprese alimentari (es. mense collettive) che utilizzano MOCA nell'ambito della propria attività?

1. Richiedere la dichiarazione di conformità dei MOCA

L'utilizzatore ha l'obbligo di accertare la conformità dei MOCA alle norme vigenti. In pratica, per ogni nuovo MOCA acquistato, l'utilizzatore dovrà richiedere al fornitore la

dichiarazione di conformità, ovvero un documento che ne attesti l' idoneità al contatto alimentare.

Detta dichiarazione deve essere resa disponibile alle autorità competenti che la richiedano.

È utile precisare che la dichiarazione di conformità viene solo rilasciata ma non sottoscritta dal fornitore, in quanto tale attestazione può essere emessa unicamente dal produttore del materiale/oggetto.

La dichiarazione di conformità è, dunque, la carta d'identità che scorta i MOCA e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- l'identità del produttore/importatore;
- l'identificazione del prodotto;
- le condizioni d'uso (ad es.: tipo di alimento, eventuali condizioni di contatto, tempo e temperatura di conservazione);
- data e firma dell'operatore commerciale che emette la dichiarazione di conformità.

Tab. 1: ESEMPIO DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PER IL ROTOLO DI ALLUMINIO
(su carta intestata del produttore/distributore)

Con la presente si dichiara che:

l'articolo **ROTOLO IN ALLUMINIO** fornito a , adatto/i al confezionamento di tutti **gli alimenti, esclusi fortemente acidi e salati, D.M. 76 del 18.04.2007,**

E' CONFORME

a tutte le disposizioni legislative pertinenti, con particolare riferimento alla seguente legislazione comunitaria europea:

- *Regolamento (CE) 1935/04;*

- *Regolamento (CE) 2011/10;*

ed alla seguente legislazione italiana:

- *Decreto Ministeriale n.76 del 18 aprile 2007;*

- *DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche.*

Indicare eventuali trattamenti superficiali all'alluminio (distaccanti/oli lubrificanti):

Olii lubrificanti a norma FDA 178.3910.

Condizioni d'uso prescritte:

contatto breve: tempi inferiori alle 24 ore in qualunque condizione di temperatura;

contatto prolungato: tempi superiori alle 24 ore a temperatura refrigerata;

contatto prolungato: tempi superiori alle 24 ore a temperatura ambiente limitatamente agli alimenti riportati in *Allegato IV* del Decreto n.76 del 18 aprile 2007.

Indicare gli alimenti o la categoria di alimenti per i quali il manufatto non è idoneo al contatto:

Si sconsiglia il contatto prolungato con alimenti fortemente acidi (succo di limone, aceto e similari o sotto sale).

Il manufatto può essere utilizzato, unitamente all'alimento, nel forno tradizionale

Se Sì, indicare Tempo e Temperatura massime **280°C**

SI'

Il manufatto può essere utilizzato, unitamente all'alimento, nel forno a microonde

Solo se consentito dal modello e marca.

Il manufatto può essere utilizzato, unitamente all'alimento, a basse temperature

20° C

SI'

L'azienda dichiara l' idoneità tecnologica del manufatto allo scopo cui è destinato.

A supporto di quanto sopraindicato, l'azienda dichiara di avere a disposizione di e dell'autorità competente:

- rapporti di prova effettuati nell'ultimo anno sull'imballaggio finito;

- altra documentazione a supporto prevista ai sensi del Reg.(CE) N.1935/2004, art.16, comma 1.

Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data riportata in calce e dovrà essere sostituita in presenza di cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati sono modificati ed aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.

Data

Firma

(timbro aziendale)

2. Garantire un efficace sistema di rintracciabilità dei MOCA

L'impresa alimentare deve rispettare l'obbligo della rintracciabilità, intesa come possibilità di risalire in qualsiasi momento ai fornitori dai quali ha ricevuto i MOCA utilizzati. La rintracciabilità ha la finalità di tutelare la sicurezza del consumatore, perché consente di ritirare dal mercato i prodotti difettosi, informare i consumatori, attribuire correttamente le responsabilità e facilitare le verifiche da parte delle autorità competenti. L'obbligo della rintracciabilità, dunque, che già esisteva per la filiera alimentare, è stato esteso anche ai MOCA, a dimostrazione del fatto che dal punto di vista della sicurezza essi vengono sempre più assimilati, dal legislatore, ad un "ingrediente" del prodotto alimentare finito.

3. Verificare la correttezza dell'etichettatura

I MOCA non ancora venuti a contatto con i prodotti alimentari devono riportare, al momento dell'immissione in commercio, le seguenti indicazioni:

- la dicitura "per alimenti" (o analoga) oppure il simbolo qui riportato:
- le condizioni particolari che devono essere osservate al momento del loro impiego, qualora tali indicazioni si rendano necessarie;
- nome o ragione sociale e indirizzo o sede sociale del fabbricante o del trasformatore o di un venditore stabilito nella Comunità;
- un'adeguata etichettatura che consenta la rintracciabilità (ad es. il numero di lotto).



4. Garantire un adeguato sistema di stoccaggio e conservazione dei MOCA

Ogni azienda alimentare deve rispettare le buone pratiche igieniche dettate dal Regolamento (CE) 852/2004. È necessario, pertanto, conservare i MOCA con cura e con le stesse modalità degli alimenti. Essi dovranno essere immagazzinati ed utilizzati in modo da non essere sottoposti a contaminazioni, ma nemmeno essere fonti di contaminazioni (conservazione in luoghi freschi e asciutti, puliti, rialzati da terra, protetti, ecc.).

5. Utilizzare correttamente i MOCA

Se è dovere del produttore indicare chiaramente le modalità di utilizzo e limitazione d'uso, è scrupolo del consumatore leggere attentamente e rispettare le indicazioni.

Se su una pellicola estensibile troviamo indicato "massima temperatura di utilizzo 40° C", come utilizzatori abbiamo la responsabilità di non utilizzarla a contatto con i cibi caldi.

6. Accertarsi del buono stato di manutenzione dei MOCA

Un materiale idoneo al contatto alimentare non rimane tale per un tempo indefinito: quando l'usura lo rende inadeguato occorre sostituirlo. Si possono, infatti, creare fessurazioni che costituiscono un pericolo dal punto di vista igienico poiché diventano ricettacolo di microrganismi. Inoltre, un oggetto, se eccessivamente usurato, può perdere frammenti che possono contaminare l'alimento e che, se ingeriti, possono provocare grave danno all'apparato masticatorio/digerente (es. frammenti di vetro). Gli utensili con rivestimento antiaderente (es. pentole), se presentano scalfiture, devono essere sostituiti.

7. Adeguare il Piano di Autocontrollo

Le imprese alimentari devono adeguare il proprio piano di autocontrollo – HACCP

indicando i sistemi di gestione dei MOCA (acquisizione delle dichiarazioni di conformità, gestione delle non conformità, sistemi di rintracciabilità, omologazione dei fornitori, idonea conservazione, stoccaggio MOCA, ecc.).

Le sanzioni previste

Violazione	Articolo	Sanzione
Mancanza di etichettatura o correttezza della stessa; mancanza della dichiarazione di conformità	Art. 4 DPR 777/ 82, come modificato da art. 4 D.Lgs 108/92	Da € 1.549 a € 7.747 Art. 4,co. 9, D.Lgs 108/92
Utilizzatore di MOCA privo di dichiarazione di conformità del produttore e rintracciabilità a monte o senza accertamento dell'idoneità tecnologica alla destinazione d'uso	Art. 5 DPR 777/ 82, come modificato da art. 5 D.Lgs 108/92	Da € 2.582 a € 7.747 Art. 5, co. 3, D.Lgs 108/92
L'utilizzatore (OSA) operante ai sensi del Reg. CE 852/04 e 853/04 non rispetta i requisiti generali in materia d'igiene di cui all'allegato II del Reg. CE 852/04 Capitolo V - Requisiti applicabili alle attrezzature	Art. 4, Reg. CE 852/04	Da € 500 a € 3.000 Art. 6, co. 5, D.Lgs 193/07
L'Utilizzatore (OSA) che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP	Art. 5 Reg. CE 852/04 - Analisi dei pericoli e punti critici di controllo	Da € 1.000 a € 6.000 Art. 6, co. 6, D.Lgs 193/07
L'utilizzatore (OSA) che non applica o non applica correttamente i sistemi e/o le procedure predisposte ai sensi dei commi 4, 5 e 6 del D.Lgs 193/07	Art. 5, co. 1, Reg. CE 852/04	Da € 1.000 a € 6.000 Art. 6, co. 8, D.Lgs 193/07

Le sanzioni previste per le irregolarità documentali e analitiche di MOCA discendono da svariate norme. In Italia esistono norme generali e norme specifiche che recepiscono Direttive Comunitarie. Indipendentemente dalle sanzioni amministrative, si ricorda che la migrazione di componenti di MOCA all'interno degli alimenti contenuti comporta, inoltre, la denuncia all'Autorità Giudiziaria per violazione dell'art. 5 della L. 283/62, salvo l'applicazione dell'art. 441 c.p. in caso di prodotto pericoloso per la salute.



Contratti di solidarietà espansivi
Interpello Ministero Lavoro e Politiche Sociali
n. 28/2013

Con l'interpello n. 28/2013 del Ministero del Lavoro viene esaminato il tema **della concessione del contributo erogato ai datori di lavoro per i contratti di solidarietà di tipo espansivo.**

Tale interpello giunge in risposta al quesito presentato dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito alla concessione del contributo economico erogato a favore dei datori di lavoro che procedono alla riduzione stabile dell'orario lavorativo per i dipendenti in organico, aumentando contestualmente il numero dei posti di lavoro, considerati, dunque, "assunzioni in eccedenza". La locuzione "assunzione in eccedenza" fa riferimento, dunque, ad un incremento complessivo superiore al numero ipotetico dei posti di lavoro strettamente correlati alla contrazione dell'orario di lavoro.

Viene chiarito dal Ministero del Lavoro che **tale situazione** - ovvero se le nuove assunzioni operate portano ad un incremento complessivo degli occupati superiore rispetto al numero ipotetico dei posti strettamente legati alla contrazione oraria - **non rileva ai fini della fruizione del contributo previsto per il contratto di solidarietà espansivo.**

Pertanto, i datori di lavoro possono fruire delle agevolazioni economiche, ma solo per le assunzioni corrispondenti alla complessiva riduzione dell'orario di lavoro.

INTERPELLO N. 28/2013

Roma, 23 ottobre 2013



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Prot. n. 37/0018462

*Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro*

Oggetto: Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Contratto di solidarietà c.d. espansivo ex art. 2, L. n. 863/1984 - Condizioni per il riconoscimento del contributo di legge.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione Generale in merito alla corretta interpretazione dell'art. 2, comma 1, D.L. 726/1984 (conv. dalla L. n. 863/1984) concernente l'istituto dei c.d. contratti di solidarietà espansivi.

In particolare, l'istante chiede se il contributo erogato ai sensi della disposizione di cui

sopra, in favore dei datori di lavoro che procedano ad una riduzione stabile dell'orario di lavoro del personale in forza e alla contestuale assunzione di nuovo personale, possa essere altresì concesso qualora alla riduzione di orario corrispondano assunzioni "in eccedenza" ossia tali da produrre un incremento complessivo degli occupati superiore al numero ipotetico dei posti di lavoro strettamente legati alla contrazione oraria.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro, si rappresenta quanto segue. Al fine di fornire la soluzione al quesito sollevato, occorre muovere dall'analisi della disciplina normativa afferente alla tipologia dei contratti di solidarietà espansivi.

L'art. 2, comma 1, sopra citato dispone che *"nel caso in cui i contratti collettivi aziendali stipulati con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, al fine di incrementare gli organici, prevedano, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale con richiesta nominativa, ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione ad esso corrisposta, un contributo a carico della gestione dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, pari, per i primi dodici mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo di categoria per il livello di inquadramento. Per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento"*.

Dalla lettura della disposizione si evince che il Legislatore ha inteso concedere un'agevolazione alle aziende esclusivamente laddove

queste ultime, programmando una riduzione dell'orario di lavoro per i dipendenti già in forza, provvedano contestualmente all'assunzione di nuovo personale in modo tale da "bilanciare" la predetta riduzione.

Questa interpretazione risulta, peraltro, avallata dall'Istituto previdenziale che, in ordine all'erogazione del beneficio - oltre a ribadire che lo stesso ex art. 2, comma 1, L. n. 863/1984 debba essere subordinato, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, al verificarsi contestuale della riduzione dell'orario e all'assunzione di nuovi lavoratori - ha inoltre chiarito che *"qualora l'assunzione di questi ultimi avvenga progressivamente i benefici potranno essere concessi soltanto allorquando sarà stato raggiunto nelle assunzioni il numero corrispondente alla riduzione complessiva dell'orario"* (cfr. INPS mess. n. 7787 del 23 ottobre 1984; INPS circ. n. 1/1987).

L'agevolazione costituisce pertanto un vero e proprio credito riconosciuto al datore di lavoro solo al verificarsi dei presupposti legali.

Alla luce della norma richiamata, pertanto, si sottolinea che l'eventuale assunzione in eccedenza volta a produrre un incremento complessivo degli occupati superiore al numero dei posti di lavoro risultanti dalla contrazione oraria non rileva ai fini della fruizione dell'agevolazione.

In altri termini ed in risposta al quesito avanzato si ritiene che il contributo in questione spetti limitatamente alle assunzioni corrispondenti alla complessiva riduzione dell'orario di lavoro.

Per delega
IL SEGRETARIO GENERALE
(Paolo Pennesi)



Licenziamento disciplinare e diritto all'ASPI

***Interpello Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
n. 29/2013***

Con l'interpello n. 29/2013 del Ministero del Lavoro, viene esaminato il tema del diritto alla disoccupazione (ASPI) nel caso di licenziamento per motivi disciplinari.

Il Ministero premette alla risposta alcune considerazioni generali derivanti dall'art. 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita". Tale articolo è stato modificato dalla legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di Stabilità 2013).

Il comma 31, dell'art. 2, legge 92/2012, statuisce che "quando c'è una interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (a prescindere dai requisiti contributivi) che dà diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria - ASPI, a partire dal 1° gennaio 2013, il datore di lavoro deve versare all'INPS una somma pari al 41% del massimale mensile di ASPI per 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.

Nell'anzianità aziendale del lavoratore vanno compresi anche i periodi di lavoro disciplinati da un contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se, comunque, si è dato luogo alla restituzione del "contributo addizionale" (dovuto dai datori di lavoro per i contratti a tempo determinato) pari all'1,4% della retribuzione imponibile a fini previdenziali.

Premesse tali considerazioni di carattere generale, il Ministero affronta la questione principale, ovvero **se il licenziamento disciplinare possa rappresentare uno status di disoccupazione involontaria e se, come tale, debba essere coperto dall'indennità di disoccupazione - ASPI.**

Dalla citata normativa emerge l'assunto che le cause di esclusione del diritto all'ASPI sono tassative e riguardano i casi **di dimissioni** (con eccezione delle dimissioni per giusta causa o di quelle intervenute durante il periodo di maternità tutelato dalla legge) e **di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.**

Alla luce di ciò, si afferma che l'indennità di disoccupazione ASPI spetta anche al lavoratore licenziato per motivi disciplinari, come peraltro chiarito dall'INPS con successive circolari intese ad illustrare le ipotesi di esclusione della corresponsione dell'indennità, senza mai trattare il licenziamento disciplinare.

Anche la Corte Costituzionale, muovendosi nel solco interpretativo che ritiene il licenziamento disciplinare già un'efficace sanzione dell'ordinamento giuridico per il comportamento del lavoratore, con numerose pronunce, **ritiene non configurabile un'altra sanzione consistente nella privazione del diritto all'indennità di disoccupazione.**

A ciò si aggiunge, secondo il Ministero, un pronunciamento della Corte di Cassazione che ritiene l'adozione del provvedimento disciplinare non "automatico", nel senso *che è "rimesso alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro e costituisce esercizio del potere discrezionale"*, non ritenendosi, pertanto la tesi dell'automatica privazione del diritto all'indennità di disoccupazione.

INTERPELLO N. 29/2013



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Roma, 23 ottobre 2013

*Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro*

Prot. n. 37/0018463

Oggetto: Interpello ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004 – Assicurazione Sociale per l'Impiego – Licenziamento disciplinare.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione Generale in merito alla possibilità che si configuri il diritto del lavoratore a percepire l'ASpI e il conseguente obbligo del datore di lavoro di versare il contributo di cui all'art. 2 comma 31 della L. n. 92/2012, nell'ipotesi di licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa.

In particolare, l'istante chiede se il licenziamento disciplinare possa costituire un'ipotesi di disoccupazione "involontaria", per la quale è prevista la concessione della predetta indennità.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive per il Lavoro, si rappresenta quanto segue.

L'art. 2 della L. n. 92/2012 ha introdotto l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (d'ora in poi ASpI), con l'intento di fornire un'indennità di disoccupazione ai lavoratori colpiti da disoccupazione involontaria, nonché un contributo a carico del datore di lavoro per i casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, dovuto nelle stesse ipotesi che darebbero diritto all'ASpI (cfr. art. 2, comma 31, L. n. 92/2012).

Dal dettato della citata normativa, può evincersi che le cause di esclusione dall'ASpI e del contributo a carico del datore di lavoro **sono tassative** e riguardano i casi di dimissioni (con l'eccezione delle dimissioni per giusta causa, v. INPS circ. N. 97/2003, 142/2012, 44/2013, ovvero delle dimissioni intervenute durante il periodo di maternità tutelato dalla legge) e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Ciò premesso, **non sembra potersi escludere che l'indennità di cui al comma 1 e il contributo di cui al comma 31 dell'art. 2, L. n. 92/2012 siano corrisposti in ipotesi di licenziamento disciplinare**, così come del resto ha inteso chiarire l'Istituto previdenziale, il quale è intervenuto con numerose circolari (cfr. INPS circ. n. 140/2012, 142/2012, 44/2013) per disciplinare espressamente le ipotesi di esclusione della corresponsione dell'indennità e del contributo in parola senza trattare l'ipotesi del licenziamento disciplinare.

A supporto di quanto sopra rappresentato, si evidenzia che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 405/2001, aveva statuito in merito all'opportunità che, in caso di licenziamento disciplinare, venisse corrisposta l'indennità di maternità, pronunciandosi nel senso di ritenere che una sua esclusione integrasse una violazione degli artt. 31 e 37 della Costituzione, in quanto alla protezione della maternità andava attribuito un rilievo

superiore rispetto alla ragione del licenziamento, trovando già *“il fatto che ha dato causa al licenziamento (...) comunque in esso efficace sanzione”*.

A giudizio della scrivente Direzione, la fattispecie in argomento è suscettibile di essere analizzata con il medesimo metodo di ragionamento adottato dalla Corte Costituzionale atteso che, analogamente a quanto argomentato dalla Corte a proposito della corresponsione dell'indennità di maternità, anche nel caso di specie **il licenziamento disciplinare può essere considerato un'adeguata risposta dell'ordinamento al comportamento del lavoratore** e, pertanto, negare la corresponsione della ASpI costituirebbe un'ulteriore reazione sanzionatoria nei suoi confronti.

Sotto altro profilo va evidenziato che il licenziamento disciplinare non possa *ex ante* essere qualificato come disoccupazione “volontaria”. Ciò in quanto la sanzione del licenziamento quale conseguenza di una condotta posta in essere dal lavoratore, sia

pur essa volontaria, non è “automatica” (v. Cass. Sent. 25 luglio 1984 n. 4382, secondo cui *“l'adozione del provvedimento disciplinare è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro e costituisce esercizio di potere discrezionale”*), senza contare l'impugnabilità dello stesso.

In tali casi potrebbe risultare peraltro iniquo negare la protezione assicurata dall'ASpI nell'ipotesi in cui il giudice ordinario dovesse successivamente ritenere illegittimo il licenziamento impugnato.

Atteso quanto sopra esposto, non sembrano esservi margini per negare il contributo a carico del datore di lavoro previsto dall'art. 2, comma 31 della L. 92/2012, in quanto lo stesso è dovuto *“per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, dovrebbero diritto all'ASpI”*.

Per delega
IL SEGRETARIO GENERALE
(Paolo Pennesi)

QUOTE ASSOCIATIVE 2014

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 25/10/2013, ha deciso di mantenere invariati gli importi delle quote associative.

Li riportiamo di seguito:

Istituti	€ 380,00
Economi/Superiori	€ 200,00
Consulenti	€ 550,00

La quota associativa comprende:

- consulenza contrattuale, fiscale, legale, previdenziale, assicurativa, progetti formativi;
- contrattazione ed assistenza sindacale;
- rivista bimestrale “AGIDAE”, foglio informativo “AGIDAE Informazioni”, accesso all'Area Soci del sito AGIDAE;
- partecipazione gratuita a convegni ed eventi formativi;
- accesso ai servizi promossi da AGIDAE: formazione continua, qualità, progettazione e supporto per finanziamenti pubblici per la formazione continua di religiosi e lavoratori dipendenti;
- possibilità di usufruire di convenzioni riservate agli associati.

Dott.ssa Federica Ritorto



Le mappe concettuali come strumento per apprendere ed insegnare.

Testimonianza di un'esperienza didattica

L'esperienza del corso sulle mappe concettuali rivolto agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado associate ad Agidae si è rivelata particolarmente stimolante.

Il corso prevedeva una parte teorica ed una parte laboratoriale.

Facendo mia l'espressione di Ausubel, proposta nel corso - *"Se dovessi condensare in un unico principio l'intera psicologia dell'educazione direi che il singolo fattore più importante che influenza l'apprendimento sono le conoscenze che lo studente già possiede. Accertatele e comportatevi in conformità nel vostro insegnamento."* - ho inizialmente appurato le conoscenze delle insegnanti sull'argomento chiedendo loro la costruzione di una mappa concettuale.

Grazie alla loro collaborazione, abbiamo iniziato un percorso di confronto. Infatti, le loro conoscenze sul tema erano di diversi livelli. Alcune già utilizzavano le mappe come strumento nella didattica, altre si avvalevano di mappe concettuali proposte dai libri di testo.

Nella parte teorica abbiamo approfondito come la locuzione "mappa concettuale" venga spesso utilizzata con valore onnicomprensivo.

Ciò può ingenerare equivoci e confusioni fra strumenti che, pur se apparentati, presentano obiettivi e modalità di lavoro differenziati. Abbiamo analizzato, quindi, quando utilizzare nella didattica le mappe mentali, le mappe concettuali e le mappe strutturali.

Abbiamo ragionato su come avvicinare gli alunni a questi strumenti di apprendimento e come creare percorsi didattici tematici con il loro utilizzo.

La parte laboratoriale prevedeva l'utilizzo di software per la rappresentazione grafica delle mappe.

E' stato presentato un software free ed uno commerciale. Anche in questo ambito le competenze delle insegnanti erano diverse ma, in un clima di estrema serenità e collaborazione, tutte sono riuscite ad utilizzare tali strumenti anche se per alcune

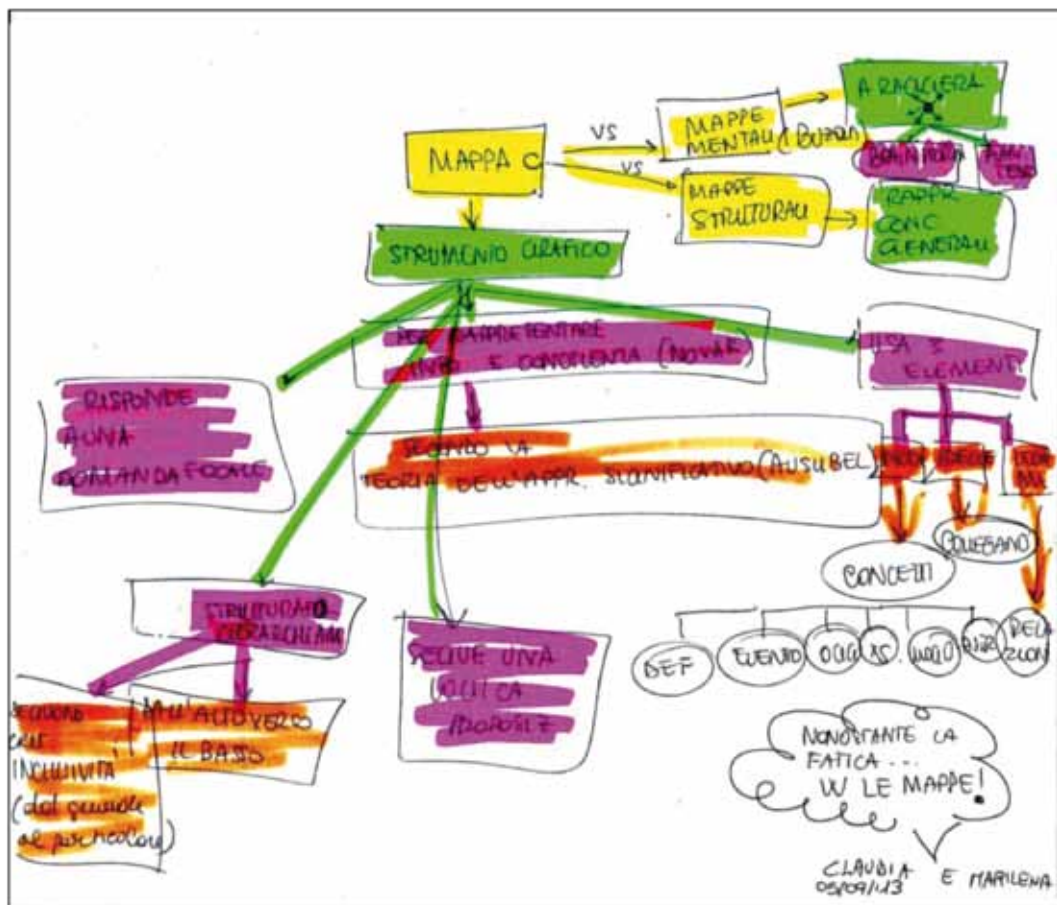
l'utilizzo del computer era difficoltoso.

Le insegnanti si sono cimentate nella produzione di mappe, si sono confrontate analizzando tutte le mappe prodotte e hanno cercato insieme il modo per migliorarle.

Ritengo che tutti i partecipanti abbiano aumentato significativamente le loro conoscenze sulle mappe con-

cettuali, ne abbiano compreso l'utilità nella didattica, come vanno iniziati gli alunni all'utilizzo delle stesse e che l'aver sperimentato la costruzione delle mappe abbia accresciuto le loro competenze tanto da sceglierle come modalità didattica di insegnamento.

Riporto una mappa regalatami da due insegnanti al termine del corso.





La responsabilità della scuola in materia di vigilanza sugli alunni

Sentenza Corte di Cassazione, 4/10/2013, n. 22752

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 22752 del 4 ottobre 2013, **ha precisato che ci deve essere del personale scolastico a vigilare sugli allievi che, prima dell'inizio delle lezioni, attendono il suono della campanella nel cortile esterno di pertinenza della scuola. Gli alunni non possono essere lasciati soli.**

I giudici della Corte di Cassazione si sono pronunciati rigettando il ricorso proposto dal MIUR e da una scuola elementare di Cerveteri contro la sentenza della Corte di Appello di Roma che li aveva condannati al risarcimento del danno subito da un'allieva che era scesa dallo scuolabus e stava aspettando l'inizio delle lezioni nel cortile antistante la scuola quando, salita su un muretto, era caduta rompendosi la tibia.

Scriva la Corte che *"in ipotesi di danno come questo, cagionato dall'alunno a sé medesimo (autolesioni), l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico della scuola l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo per il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni"* (Cass., 15/02/2011, n. 3680).

Nella vicenda in esame, l'accesso al cortile per i bambini che arrivavano in anticipo veniva consentito ogni mattina con l'apertura dei cancelli, ma la scuola non aveva provveduto ad organizzare un servizio di vigilanza che tenesse sotto controllo i ragazzi nel tempo che li separava dall'ingresso in aula con l'affidamento alle maestre.



La Corte di Cassazione statuisce che *"la scuola è tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti all'uopo necessari, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso, sia all'interno dell'edificio che nelle pertinenze scolastiche, compreso il cortile antistante l'edificio scolastico, del quale la scuola abbia la disponibilità e ove venga*

consentito il regolamentato accesso e lo stazionamento degli alunni, prima di entrarvi.”. Continua la Corte affermando che “la scuola è tenuta ad un comportamento diligente consentaneo alle condizioni di tempo e di luogo, a fortiori in considerazione della circostanza che in presenza di una situazione di pericolo i minori, se lasciati soli, possono compiere atti incontrollati e potenzialmente autolesivi”.

Pubblichiamo l’estratto della Sentenza n. 22752 della Corte di Cassazione.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

SENTENZA

Omissis.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24/7/2006 la Corte di Appello di Roma respingeva il gravame interposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e della Scuola Elementare di Cerveteri in relazione alla pronunzia Trib. Civita-vecchia n. 26/03 di rigetto della domanda proposta nei confronti del medesimo e della società *Omissis*, dai sigg. *Omissis*, quali legali rappresentanti della figlia - all’epoca minore -, di risarcimento dei danni da quest’ultima subito all’esito del sinistro occorso il 20/3/1995, allorquando all’interno del piazzale antistante la Scuola elementare *Omissis* di Cerveteri, ove - essendo già aperti i cancelli - era stata lasciata dallo scuolabus (per incarico del Comune di Cerveteri gestito dalla società *Omissis*), cadeva da muretto delimitante area sottostante ove si trovava l’ingresso del seminterrato locale caldaia, riportando la frattura della tibia.

Attraverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello il Ministero della Pubblica Istruzione (già Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) e la Scuola elementare *Omissis* di Cerveteri propongono ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la società *Omissis*.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1° motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2043, 2697 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si dolgono che la corte di merito li abbia erroneamente ritenuti responsabili, laddove il sinistro si è verificato prima dell'inizio delle lezioni e all'esterno dell'edificio della scuola, non potendo invero ritenersi che, per il solo fatto che la minore era stata dallo scuolabus "lasciata sul piazzale antistante la scuola", fosse "insorto in capo al personale scolastico l'obbligo di vigilare su di essa".

Il motivo è infondato.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in ipotesi di danno come nella specie cagionato dall'alunno a sé medesimo (c.d. autolesioni), l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico della medesima l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo per il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni (v. Cass., 15/2/2011, n. 3680).

La scuola è pertanto tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti all'uopo necessari, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso (v. Cass., 8/2/2012, n. 1769), sia all'interno dell'edificio scolastico che nelle pertinenze scolastiche, di cui abbia a qualsiasi titolo la custodia, messe a disposizione per l'esecuzione della propria prestazione (v. Cass., 15/2/2011, n. 3680; Cass., 6/11/2012, n. 19160).

Ivi ricompreso pertanto il cortile antistante l'edificio scolastico, del quale la scuola abbia la disponibilità e ove venga consentito il regolamentato accesso e lo stanziamento degli utenti, e in particolare degli alunni, prima di entrarvi (come dai giudici di merito pacificamente accertato nel caso, essendo l'ingresso dotato di cancello la cui apertura e chiusura veniva effettuata dal personale della scuola).

L'Istituto è dunque tenuto ad osservare obblighi di vigilanza e controllo con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, dovendo adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi.

E' in altri termini tenuto a mantenere la condotta diligente dovuta (nel senso che trattasi di "contratto di prestazione", in base al quale, tra gli interessi da realizzarsi da parte dell'istituto scolastico rientra quello alla integrità fisica dell'allievo, con conseguente risarcibilità dei danni da autolesione dal medesimo sofferti v. peraltro Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 577. V. altresì Cass., 28/8/2009,

n. 18805) secondo criteri di normalità, da apprezzarsi in relazione (anche) alla sua capacità tecnico-organizzativa. *Omissis*.

Il normale esito della prestazione dipende allora da una pluralità di fattori, tra cui l'organizzazione dei mezzi adeguati per il raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità, secondo un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso.

Al riguardo, si noti, la scuola è tenuta ad un comportamento diligente contemporaneo alle condizioni di tempo e di luogo, a *fortiori* in considerazione della circostanza che in presenza di una situazione di pericolo i minori, se lasciati soli, possono compiere atti incontrollati e potenzialmente autolesivi, come appunto nella specie, essendo accertato che “sussisteva la situazione pericolosa del locale per riscaldamento seminterrato, non protetto da idonee recinzioni”.

Ne consegue che, in caso di danno da lesioni conseguente a sinistro avvenuto nei locali e pertinenze scolastiche, l'attore deve provare che tale danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre l'Istituto ha l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa a sé non imputabile.

All'Istituto incombe allora di dare in particolare la prova di avere adottato, in relazione alle condizioni della cosa e alla sua funzione, tutte le misure idonee ad evitare il danno, e che il danno si è ciononostante verificato per un evento non prevedibile né superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alle circostanze concrete del caso (v. Cass., 24 maggio 1997, n. 4632).

Va per altro verso osservato che, diversamente da quanto sostenuto dall'odierno ricorrente, lo svolgimento del rapporto si estende a tutto il tempo in cui l'alunno “fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni”; e pertanto, come correttamente affermato dalla corte di merito nell'impugnata sentenza, sin dal momento in cui “con l'apertura dei cancelli” risulta “consentito l'ingresso e la permanenza degli alunni nel detto piazzale antistante la scuola”, e cioè all'interno della pertinenza scolastica messa a disposizione dalla scuola dei fruitori della propria complessa prestazione contrattuale.

Orbene, dei suindicati principi la corte di merito ha nell'impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione.

In particolare là dove ha affermato che “la ricezione della detta alunna nell'ambito del detto piazzale della scuola, i cui cancelli erano stati aperti, importa necessariamente l'avvenuto affidamento in custodia della minore dagli assistenti della *Omissis*, che gestivano esclusivamente il servizio di accompagnamento a scuola degli alunni, al personale della scuola medesima”.

Nella parte in cui ha ulteriormente posto in rilievo come a fronte della “responsabilità - di natura contrattuale - del Ministero della Pubblica Istruzione

che non ha dato la prova del danno per causa ad esso non imputabile ... non valgono in contrario le considerazioni opposte da parte appellante principale, secondo cui non era dovuta alcuna sorveglianza da parte del personale scolastico tenuto a garantire la vigilanza ed il controllo degli alunni all'interno dell'edificio scolastico, e tanto per la considerazione che la mancata sorveglianza, che nel caso di specie rileva, non è quella degli insegnanti e dell'altro personale interno, ma quella imputabile ai soggetti che con l'apertura dei cancelli avevano consentito l'ingresso e la permanenza degli alunni - nella specie della minore *Omissis* - nel detto piazzale antistante la scuola e nell'ambito del quale sussisteva la surriferita situazione pericolosa del locale per riscaldamento seminterrato, non protetto da idonee recinzioni: personale che, in mancanza di indicazioni nel senso, deve ritenersi in organico non del Comune di Cerveteri ma dello stesso Ministero della Pubblica Istruzione, e al quale incombeva quindi nel contesto dell'apertura dei cancelli garantire la connessa sorveglianza dei luoghi ai quali di fatto si consentiva l'accesso".

Ancora, là dove ha precisato che "incombeva allo stesso Ministero inoltre l'obbligo di protezione del surriferito sito pericoloso di accesso al vano riscaldamento".

Con il 2° motivo di ricorso i ricorrenti denunciano *Omissis*.....

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese di giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 2.000,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge, in favore della controricorrente società *Omissis*.

Roma, 18/06/2013

Depositata in Cancelleria il 4/10/2013.

CONSULENZA AGIDAE IN SEDE E FUORI

GIORNI	SEDI	ORARIO	PERSONE DISPONIBILI
Lunedì	AGIDAE – Torino Tel. 327/8138999	15.30 – 18.00	Sr. Albina Bertone
Martedì	AGIDAE – Bari Tel. 06/85457180	16.00 – 18.00	Sr. Mimma Scalera
Mercoledì	AGIDAE – Roma	11.30 – 17.30	P. Francesco Ciccimarra
	AGIDAE – Torino Tel. 327/8138999	09.30 – 12.00	Sr. Albina Bertone
Giovedì	AGIDAE – Milano Tel. 338/9046160	09.00 – 12.00	Sr. Emanuela Brambilla
	AGIDAE – Roma	12.30 – 17.30	P. Francesco Ciccimarra
Venerdì	AGIDAE – Milano Tel. 338/9046160	14.30 – 18.00	Sr. Emanuela Brambilla
	AGIDAE – Torino Tel. 327/8138999	15.30 – 18.00	Sr. Albina Bertone

SEDI	PERSONE DISPONIBILI	TELEFONO	FAX	E-MAIL
Bari	Sr. Mimma Scalera	06/85457180 – 339/6225833	06/85457181	mscalera@agidae.it
Brescia	M. Maria Bar	030/2005569	030/2005569	mbar@agidae.it
Chieti	Sr. Maria Annunciata Vai	0871/65719	0871/63313	mavai@agidae.it
Mestre	Dr. Giampaolo Pettenon	041/5498300	041/5498301	gpettenon@agidae.it
Milano	Sr. Franca Chemel	02/876247	02/8052413	fchemel@agidae.it
	Sr. Emanuela Brambilla	02/58345224	02/58306174	ebrambilla@agidae.it
Padova	Sr. Daniela Gallo	338/4802854	049/850617	dgallo@agidae.it
Roma	Sr. Donatella Zordan	333/9656395	06/80662610	dzordan@agidae.it

CONSULENZA IN AGIDAE	GIORNO	ORARIO	PERSONE DISPONIBILI
Paghe e pensioni	Lunedì	14.30 – 17.30	Ettore Ferraro
Assicurativa	Mercoledì	14.30 – 17.30	Janua Broker srl
Fiscale	Giovedì	14.30 – 17.30	Paolo Saraceno
Progetti formativi	Lunedì-Martedì-Giovedì	09.00 – 17.30	Martina Bacigalupi
	Mercoledì-Venerdì	09.00 – 14.00	
Legale	Venerdì	14.30 – 17.30	Armando Montemaro

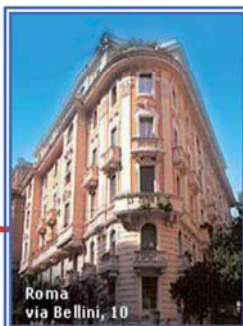
CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

Martedì e Giovedì	10.00 – 16.00	Giorgio Capoccia – <i>Direttore AGIQUALITAS</i>
-------------------	---------------	---



AGIDAE LABOR:

Lo sviluppo delle professionalità
negli Istituti religiosi



Agidae Labor sms
Via V. Bellini 10
00198 Roma
agidaelabor@agidaelabor.it
www.agidaelabor.it
Tel.: 06/85.457.201
Fax: 06/85.457.211



AGIQUALITAS:

Il nuovo valore aggiunto
delle Certificazioni di Qualità

Agiqualitas srl
Via V. Bellini 10
00198 Roma
segreteria@agiqualitas.it
www.agiqualitas.it
Tel.: 06/85.457.301
Fax: 06/85.457.311



SGQ N. 085° A
MEMBRO DEGLI ACCORDI DI MUTUO
RICONOSCIMENTO EA, IAF E ILAC
SIGNATORY OF EA, IAF AND ILAC MUTUAL
RECOGNITION AGREEMENTS

AGIDAE ASSOCIAZIONE
GESTORI
ISTITUTI
DIPENDENTI
AUTORITÀ
ECCLESIASTICA